



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPrensIVO "G.M.SACCHI"
Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado



Via Mazzini n.1 – c.a.p. 26034 **PIADENA** (CR) Tel.: 0375/98294 – fax: 0375/380387 C.F. 90005300190
www.icpiadena.gov.it

e-mail: CRIC81400L@istruzione.it - segreteria@istitutocomprensivopiadena.it - istitutosacchi@casellapec.info

CRITERI E LIMITI PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE

Il presente Regolamento disciplina i limiti e i criteri di legge per l'Istituto Comprensivo "G.M. Sacchi" di Piadena.

Vista la L. n. 449/1997 art. 43

Visto il D.I. n. 44/2001 artt. 33 e 41

formalizza il seguente regolamento per disciplinare le attività di sponsorizzazione all'interno di questo Istituto con delibera n° 3 del 31/01/2017

Art.1 - Accettazione di donazioni e valutazione di sponsorizzazioni:

L'Istituzione scolastica può accettare donazioni da terzi e stipulare accordi di sponsorizzazione, con soggetti pubblici o privati, unicamente in funzione di arricchimento o a sostegno dell'offerta formativa deliberata nella propria pianificazione (POF). Sono vietate tutte le acquisizioni di sostegno economico, sia in forma diretta, che attraverso la fornitura di beni e servizi, o in qualsiasi altra forma, che si pongono in contrasto con le finalità della scuola.

Art.2 - Criteri di selezione del sostenitore:

- 1) Qualsiasi persona fisica, purchè in possesso dei requisiti di legge per contrattare ordinariamente con la Pubblica Amministrazione;
- 2) Qualsiasi persona giuridica, avente o meno scopo o finalità commerciali, quali le società di persone e di capitali, le imprese individuali, cooperative, mutue di assicurazioni e i consorzi imprenditoriali, associazioni senza fini di lucro, purchè in possesso dei requisiti di legge per contrattare ordinariamente con la pubblica Amministrazione;
- 3) Qualsiasi accordo di sponsorizzazione non deve comportare obblighi per le famiglie o per la scuola quali oneri derivanti dall'acquisto di beni e/o servizi da parte di alunni e/o della scuola;
- 4) La conclusione di un contratto di sponsorizzazione non comporta la comunicazione allo sponsor dei nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni (genitori, alunni, personale scolastico, ecc.);
- 5) E' fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa della scuola;
- 6) In nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme di conflitto di interesse tra l'interesse pubblico e l'attività dello sponsor;
- 7) Ogni contratto di sponsorizzazione ha la durata massima annuale.

Art. 3 - Oggetto delle sponsorizzazioni

L'oggetto del contratto di sponsorizzazione potrà riguardare:

1. attività di carattere culturale e artistico (sostegno a manifestazioni in qualsiasi forma prevista);
2. interventi a favore del servizio bibliotecario (fornitura di attrezzature, libri, volumi, etc);
3. interventi a favore di attività di animazione, laboratori, fornitura di materiale, attrezzature didattiche, tecnico-scientifiche, tecnico-specialistiche, etc;
4. iniziative a favore delle attività sportive (gare, manifestazioni, fornitura di attrezzature impianti sportivi);
5. iniziative a sostegno dei servizi sociali (collaborazione per servizi a sostegno di alunni svantaggiati, diversamente abili, etc);
6. ogni altra attività o servizi che la scuola ritenga, nella sua piena discrezionalità, debba essere oggetto di sponsorizzazione

Art.4 - Procedure di selezione del sostenitore

L'individuazione dello sponsor può avvenire mediante una delle seguenti procedure:

- Recependo proposte spontanee da parte di soggetti individuati.
- Contattando direttamente soggetti qualificati e ipoteticamente interessati a finanziare/sostenere un'attività/iniziativa della scuola.

Art.5 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni

1. L'Istituto si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione a suo insindacabile giudizio
2. Sono, in ogni caso, escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
 - Propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
 - Pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
 - Messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Art.6 - Obblighi a carico dell'Istituzione scolastica

L'Istituto, quale controprestazione ai contributi forniti dallo sponsor, attuerà le forme pubblicitarie indicate di seguito:

1. riproduzione del marchio-logo o generalità dello sponsor su tutto il materiale pubblicitario delle iniziative oggetto della sponsorizzazione (manifesti, volantini, sito internet, ecc);
2. pubblicazione nel sito WEB della Scuola e su apposita bacheca apposta nell'atrio dei plessi nello spazio informativo dell'attività, degli estremi dello sponsor e dell'oggetto del contratto di sponsorizzazione;
3. posizionamento di targhe o cartelli indicanti il marchio-logo o generalità dello sponsor sui beni durevoli oggetto della sponsorizzazione;
4. distribuzione in loco di materiale pubblicitario, brochure, volantini promozionali, gadget, etc.

Le forme di pubblicità sono rapportate all'entità del bene o servizio fornito dallo sponsor.

Esse possono riguardare tutte o solo alcune delle modalità previste dal presente articolo.

Le stesse sono determinate in sede di stipulazione del contratto. Le imposte sulla pubblicità, ove dovute, dovranno essere corrisposte dallo sponsor direttamente al concessionario, nella misura prevista dalla legislazione vigente al momento di esecutività del contratto stesso

Art. 7 - Norme di Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle Leggi, sia speciali che generali, regolanti la materia in combinato disposto con tutta la legislazione scolastica di riferimento.

Art. 8 - Entrata in Vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio d'Istituto mediante la pubblicazione all'Albo del sito istituzionale.